

### **Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia**

#### **Riunito in assemblea il 26 marzo 2011 presso la sala del Consiglio**

- valutato il regolamento per la formazione professionale continua approvato dal CNF il 13 luglio 2007 e la relazione illustrativa del 20 settembre 2007 e le successive modifiche;
- riconosciuto al CNF il compito di indicare parametri e linee guida generali, e la funzione di coordinamento in tema di aggiornamento professionale;
- ritenuto che, comunque, tale funzione non può e non deve incidere sui principi di autonomia e autodichia degli Ordini, cui l'ordinamento professionale e il codice deontologico demandano la tutela dei canoni di competenza, dignità e qualità dell'attività professionale anche attraverso la determinazione dei criteri e dei percorsi formativi, segnatamente alla luce del canone complementare II dell'art. 13 del Codice Deontologico, che affida ai Consigli dell'Ordine la facoltà di regolamentare l'obbligo di aggiornamento;
- rilevato che l'Ordine di Foggia ha sempre perseguito e privilegiato l'obiettivo della formazione professionale dei propri iscritti definendo progetti e iniziative di straordinario spessore scientifico e di grande incidenza sul piano operativo, anche attraverso la Scuola Forense di Capitanata;
- considerato che altri Ordini e Unioni Regionali, invocando il richiamato principio di autonomia, si sono dotati di regolamenti per la formazione continua;
- ritenuto che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia ha già approvato, nella seduta del 27 novembre 2007 "il piano formativo ed il relativo regolamento per la formazione continua", nonché un nuovo regolamento per la formazione il 04 giugno 2008;
- ritenuto che lo stesso Consiglio dell'Ordine, ha rilevato la necessità di procedere ad una puntualizzazione ed integrazione del Regolamento come innanzi approvato;
- ritenuto che la Commissione per la Formazione ha proceduto ad individuare le modifiche e le puntualizzazioni da apportare;
- Tanto premesso, ad integrale sostituzione del Regolamento approvato il 04 giugno 2008, e della modifica del suddetto regolamento deliberata il 09/05/2009, Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia

### **DELIBERA ALL'UNANIMITA' DI APPROVARE IL SEGUENTE**

#### **REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA**

- 1) Ogni Avvocato iscritto all'Ordine Forense ed il praticante che abbia conseguito il certificato di compiuta pratica, hanno l'obbligo di attendere alla propria formazione professionale nel rispetto dei canoni di cui agli artt. 12, 13 e 17 bis del codice deontologico e dei principi di competenza, decoro e dignità della professione forense;
- 2) L'obbligo di cui all'art. 1 che precede, decorre per gli avvocati dalla data di iscrizione all'Albo e per i praticanti dal momento del conseguimento del certificato di compiuta pratica.
- 3) È compito del Consiglio dell'Ordine curare l'osservanza di tale dovere con cadenza triennale, a far tempo dall'1 gennaio dell'anno successivo all'iscrizione, indicando quale parametro i "*crediti formativi*", che dovranno conseguirsi in misura di sessanta nel triennio, di cui quindici riguardanti l'ordinamento professionale, la previdenza e la deontologia.

Dall'anno 2011 i crediti formativi dovranno conseguirsi nella misura di settantacinque nel triennio, dei quali quindici riguardanti l'ordinamento professionale, la previdenza e la deontologia.

Dall'anno 2014 i crediti formativi dovranno conseguirsi in novanta per triennio di cui quindici riguardanti l'ordinamento professionale, la previdenza e la deontologia.

I tre anni formativi comporranno il periodo minimo di valutazione della formazione continua rispetto al quale sarà controllato se l'obbligo è stato adempiuto, tanto poiché l'interessato nel triennio potrà eventualmente recuperare il debito formativo, fermo rimanendo che per il triennio 2008/2010 è previsto il conseguimento di almeno quindici crediti formativi all'anno e per i trienni successivi di almeno venti crediti formativi all'anno;

- 4) Ai fini della formazione continua, si considerano "*eventi formativi*" per l'acquisizione dei crediti formativi corsi, masters, convegni, congressi, seminari, incontri, giornate di studio e iniziative analoghe, la cui frequenza costituisce osservanza dell'obbligo di aggiornamento professionale ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, sempre che si tratti di eventi organizzati o comunque accreditati dal Consiglio dell'Ordine, dal CNF o da altri Consigli territoriali.

È espressamente prevista la possibilità per il Consiglio dell'Ordine di organizzare tali eventi in collaborazione con i propri Organismi, nonché con le Associazioni e gli Enti che ne faranno richiesta, ed anche per via telematica, predisponendo e assicurando, naturalmente, ogni presidio necessario a garantire l'effettività della partecipazione.

La organizzazione di eventi formativi riguardanti l'ordinamento professionale e giudiziario, la deontologia e la previdenza è riservata esclusivamente al Consiglio dell'Ordine, anche in collaborazione con le Associazioni o gli Enti pubblici o privati che ne facciano richiesta.

- 5)** L'accreditamento da parte del Consiglio dell'Ordine degli eventi formativi organizzati da Associazioni, Istituzioni ed Enti Pubblici e Privati, postula che ciascun progetto preveda la specifica indicazione delle materie trattate e quanto altro necessario alla valutazione della sua conformità ai principi del presente regolamento.

Il progetto o evento formativo redatto da associazioni forensi, enti o istituzioni di natura pubblica o privata, dovrà essere sottoposto al vaglio del Consiglio dell'Ordine, che provvederà in ordine alla richiesta di accreditamento, secondo i seguenti criteri:

- a)** le Associazioni Forensi o Enti Pubblici e Privati proponenti dovranno indicare espressamente nella domanda
- la data, anche indicativa dell'evento formativo;
  - il programma specifico dell'evento;
  - i nomi dei relatori

- b)** i richiedenti hanno l'obbligo di trasmettere al Consiglio dell'Ordine sia il materiale cartaceo (manifesti, brochures) informativo completo relativo all'evento, sia il programma su file, entro e non oltre quindici giorni prima della data definitivamente fissata per l'evento, per consentire la massima divulgazione tra gli iscritti e la verifica da parte del Consiglio della corrispondenza al programma accreditato.

- 6)** Per consentire una maggior sinergia tra le Associazioni o Enti proponenti ed il Consiglio dell'Ordine ed al fine di permettere agli iscritti una libera scelta del percorso formativo, si dispone:

- il progetto di evento formativo da svolgersi entro il primo semestre dell'anno dovrà essere sottoposto al vaglio del Consiglio tra il 15 settembre ed il 15 ottobre dell'anno precedente;

## Ordine degli Avvocati di Foggia

---

- il progetto di evento da svolgersi nel secondo semestre dell'anno dovrà essere sottoposto al vaglio del Consiglio tra il 15 febbraio e il 15 marzo dello stesso anno;
  - i progetti che perverranno oltre le date suindicate slitteranno alla successiva data utile per il vaglio.
  - Per eventi formativi di particolare rilevanza, o riguardanti aggiornamenti su novità legislative o giurisprudenziali per i quali dovesse porsi l'esigenza di richiedere l'accredito al di fuori dei termini previsti nei commi precedenti, il Consiglio in via del tutto eccezionale, si riserva di valutare le richieste di accredito.
- 7) Il Consiglio provvederà in ordine alla richiesta di accreditamento dei progetti presentati entro il termine di 45 giorni che decorreranno dalle suindicate scadenze di presentazione del 15 ottobre e del 15 marzo, operando comunque il principio del silenzio assenso, limitatamente all'accredito.
- 8) Il Consiglio organizza direttamente o anche avvalendosi dell'operato di Associazioni o Enti gli eventi formativi che riterrà opportuni, determinando in tal caso di volta in volta l'impegno economico necessario.
- 9) Le Associazioni o Enti che richiederanno il contributo economico per l'organizzazione di eventi formativi dovranno necessariamente presentare con la richiesta di accreditamento un preventivo dettagliato delle somme che verranno impiegate.
- In caso di evento organizzato senza previsione di alcuna quota di iscrizione, il Consiglio si accollerà, previa valutazione, le spese di trasporto, vitto e alloggio dei relatori, se indicate nel preventivo e comprovate da fatture o ricevute di spesa.
  - Il Consiglio valuterà anche di volta in volta altre voci di spesa e i relativi contributi ad erogarsi, sempre che tali voci di spesa siano indicate nel preventivo allegato alla domanda.
  - In caso di evento organizzato con previsione di una quota di iscrizione, il Consiglio valuterà di volta in volta la eventuale erogazione di un contributo finanziario, sempre sulla base del preventivo allegato alla domanda e tenendo conto della entità della quota di iscrizione richiesta per la partecipazione.

- 10)** I corsi e gli eventi già accreditati fino alla data di approvazione del presente Regolamento, riceveranno una contribuzione finanziaria, se richiesta, nella misura che sarà di volta in volta determinata, tenendo conto della gratuità od onerosità dell'evento formativo, della durata dello stesso, del numero dei relatori e del piano finanziario. In caso di mancata allegazione del piano finanziario il Consiglio erogherà il contributo economico forfettario minimo a determinarsi secondo i criteri sopra indicati.
- 11)** È prevista l'assegnazione di un credito formativo per ogni ora di frequenza ai suindicati eventi, per un massimo di dieci crediti per ciascun evento.
- 12)** Costituisce adempimento all'obbligo di aggiornamento:
- a)** lo svolgimento di lezioni e relazioni agli eventi di cui al presente Regolamento, e la pubblicazione di opere, articoli, commenti o interventi su riviste giuridiche a diffusione nazionale;
  - b)** l'insegnamento nelle scuole forensi istituite dai Consigli dell'Ordine;
  - c)** la partecipazione alle commissioni d'esame per l'abilitazione alla professione forense;
  - d)** la partecipazione ad altri eventi individuati dal Consiglio dell'Ordine o dal CNF;
  - e)** l'abbonamento a riviste giuridiche, anche informatiche ed on line, in quanto sintomatici dell'impegno di studio, di approfondimento e di aggiornamento professionale.
- Per tali eventi si riconoscono n. 3 crediti formativi per ciascuna rivista o repertorio giuridico con un limite di 9 crediti annui, con obbligo per ciascun iscritto di allegare alla relazione annuale copia della fattura e/o ricevuta di pagamento o ogni altro regolamento utile a dimostrare il contratto di abbonamento. Gli avvocati non abbonati che collaborano stabilmente ovvero in associazione con studi legali che usufruiscono delle riviste giuridiche anche informatiche ed on line, sottoscriveranno la dichiarazione annuale aggiungendo alla propria firma quella dell'avvocato abbonato.
- 13)** Il Consiglio dell'Ordine trasmette al CNF il piano formativo relativo ad ogni anno solare entro il 30 novembre dell'anno precedente, ferma restando la propria autonomia di valutazione delle indicazioni e dei pareri eventualmente espressi dal CNF.
- 14)** Sono esonerati dall'obbligo della formazione continua gli avvocati iscritti all'Albo da almeno quaranta anni e coloro i quali abbiano optato per il pensionamento.

Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento.

Gli avvocati o i praticanti che hanno ottenuto il certificato di compiuta pratica e svolgono funzioni di Giudice Onorario (G.O.T., V.P.O, Giudice di Pace) potranno presentare al Consiglio dell'Ordine richieste di accredito per i corsi svolti presso il CSM per l'aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in materia di deontologia, previdenza, ordinamento forense . Il Consiglio valuterà le richieste di accredito con l'allegata documentazione, attribuendo i crediti formativi ritenuti congrui.

Sono esonerati dall'aggiornamento in materia di deontologia, previdenza, ordinamento forense, gli avvocati che svolgono le funzioni di Consiglieri dell'Ordine, limitatamente al periodo in cui svolgono tali funzioni.

Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:

- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori entro il primo anno di età;
- grave malattia o infortunio od altre condizioni personali e familiari;
- altre ipotesi indicate dal Consiglio Nazionale Forense.
- altre particolari ipotesi da sottoporre alla valutazione del Consiglio dell'Ordine territoriale

L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata di esso.

All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.

- 15)** Ai fini del conseguimento dell'attestazione dell'osservanza dell'obbligo di aggiornamento, l'Avvocato e il Praticante Avvocato che abbia conseguito il certificato di compiuta pratica, sono tenuti a presentare al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

## Ordine degli Avvocati di Foggia

---

di Foggia, entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, istanza con allegati gli attestati riferiti ai crediti formativi acquisiti o con allegata autocertificazione, con la quale dichiarare di avere assolto agli obblighi formativi.

Il Consiglio dell'Ordine, vagliato il raggiungimento del numero dei crediti formativi ai sensi del presente regolamento, rilascia l'attestazione nel termine di novanta giorni dal deposito dell'istanza, previo invito, ove necessario, a fornire chiarimenti ed integrazioni, e a depositare idonea documentazione che attesti quanto certificato, nel qual caso il termine di cui sopra avrà decorso dalla data di riscontro dell'invito.

- 16)** Al Consiglio dell'Ordine è affidato il compito di vigilare sull'osservanza dell'obbligo di aggiornamento, ove del caso, anche mediante indagini a campione.
- 17)** In difetto di quanto previsto negli articoli che precedono, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia applicherà le disposizioni di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 6 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua adottato dal Consiglio Nazionale Forense il 13.7.2007 (“2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito: 3. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione”).
- 18)** Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di approvazione.
- 19)** Il presente regolamento, come approvato, viene inviato al CNF.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente